

**Ordinanza**  
**sugli emolumenti per le prestazioni**  
**dell'Ufficio federale di giustizia**  
**(Ordinanza sugli emolumenti UFG, Oem UFG)**

del 5 luglio 2006 (Stato 29 agosto 2006)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997<sup>1</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

*ordina:*

**Art. 1** Principio ed eccezioni relativi al campo d'applicazione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di giustizia (UFG) riscuote emolumenti in particolare per le seguenti prestazioni:

- a. perizie e informazioni su questioni giuridiche;
- b. informazioni da registri.

<sup>2</sup> La presente ordinanza non si applica alle decisioni e alle prestazioni:

- a. dell'Ufficio federale del registro del commercio;
- b. dell'Ufficio federale dello stato civile;
- c. del casellario giudiziale centrale svizzero;
- d. dell'UFG fondate sulla legge del 17 dicembre 2004<sup>2</sup> sulla trasparenza.

**Art. 2** Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>3</sup> sugli emolumenti.

**Art. 3** Calcolo degli emolumenti

<sup>1</sup> Gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato.

<sup>2</sup> La tariffa oraria varia da 100–250 franchi a seconda delle conoscenze speciali necessarie.

RU 2006 3371

<sup>1</sup> RS 172.010

<sup>2</sup> RS 152.3

<sup>3</sup> RS 172.041.1

**Art. 4** Supplemento

Per le prestazioni dal volume insolito o di particolare difficoltà o urgenza, l'UFG può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento dell'emo-lumento.

**Art. 5** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 30 ottobre 1985<sup>4</sup> sulle tasse per le prestazioni dell'Ufficio federale di giustizia è abrogata.

**Art. 6** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

<sup>4</sup> [RU 1985 1699, 1993 1260, 1999 3480 art. 17 n. 1]